CAMERA DEI DEPUTATI N. 3185

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ALESSIO

Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali

Presentata il 13 novembre 2026

Onorevoli Colleghi ! – La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale costituisce un istituto di natura processuale in forza del quale i giorni compresi tra il 1° e il 31 agosto sono esclusi dal computo delle scadenze degli atti del processo. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, il decorso del termine resta sospeso per trentuno giorni e riprende dal 1° settembre; qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ne dispone la decorrenza dal termine del periodo medesimo.

Fino all'anno 2014, la sospensione dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. Tuttavia, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 16, comma 1, ha ridotto la durata del periodo da quarantasei a trentuno giorni, con effetto dall'anno 2015. L'istituto risponde alla finalità di tutelare le parti nel periodo estivo, in attuazione del diritto di difesa. La riduzione della durata del periodo di sospensione dei termini processuali era volta a contemperare tale esigenza con quella di favorire lo smaltimento del contenzioso arretrato; a tal fine, il medesimo decreto-legge n. 132 del 2014, all'articolo 16, comma 2, ha introdotto l'articolo aggiuntivo 8-*bis* della legge 2 aprile 1979, n. 97, che ha ridotto da quarantacinque a trenta giorni anche il periodo annuale di ferie dei magistrati.

Le due discipline, tuttavia, non risultano sovrapponibili. Dai lavori preparatori della citata legge n. 742 del 1969 emerge che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale fu concepita per assicurare ad avvocati e procuratori un periodo di effettivo riposo, e non già per determinare la chiusura degli uffici giudiziari. La Corte di cassazione ha confermato tale impostazione, precisando che i termini soggetti a

sospensione sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento e che la sospensione stessa non si applica al termine per la redazione della sentenza, neppure a seguito della riduzione delle ferie dei magistrati. Sono, inoltre, esclusi dalla sospensione gli atti urgenti, ivi compresi quelli dichiarati tali dal giudice; analogamente, la sospensione non si applica ai procedimenti relativi alla sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 742 del 1969. Rappresentare tale istituto come una fase di paralisi dell'attività giurisdizionale risulta pertanto non corrispondente al vero.

Il tempo trascorso dalla modifica normativa del 2014 consente di verificare l'assunto secondo cui l'accorciamento del periodo di sospensione avrebbe giovato alla celerità della giustizia. I tempi dei giudizi sono effettivamente migliorati: tra il 2010 e il 2024 la durata media dei processi civili giunti al terzo grado di giudizio è scesa da otto anni e due mesi a cinque anni e dieci mesi, rimanendo tuttavia superiore a quella dei principali Paesi europei. A conclusione del percorso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il tempo di definizione dei procedimenti civili si è dimezzato, passando da 2.512 giorni nel 2019 a 1.251 nel primo semestre del 2026, con una riduzione del 50,2 per cento al 30 giugno 2026, superiore di oltre dieci punti percentuali all'obiettivo del 40 per cento. Anche nel settore penale la durata media dei procedimenti è diminuita, in sette anni, da 1.398 giorni a 856. Tali risultati sono stati conseguiti in vigenza di una sospensione feriale già ridotta a trentuno giorni e in assenza di ulteriori interventi sulla stessa, con ciò dimostrando che la celerità dei giudizi dipende da altre leve, quali le risorse, l'organizzazione e lo smaltimento dell'arretrato, e non dalla compressione del periodo di riposo dei professionisti forensi. Resta, peraltro, assolutamente da verificare se la riduzione conseguita abbia carattere strutturale ovvero costituisca l'effetto di uno sforzo concentrato in prossimità della scadenza fissata dal PNRR.

Sotto altro profilo, le conseguenze della riduzione si sono prodotte esclusivamente a carico dell'avvocatura. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2719 del 29 aprile 2019, nel respingere il ricorso proposto da alcuni magistrati avverso la riduzione delle ferie, ha invitato il Consiglio superiore della magistratura (CSM) ad assicurare ferie effettive e non meramente nominali. Con la deliberazione del 22 maggio 2019 il CSM ha introdotto un cosiddetto « periodo cuscinetto », disponendo che non possano essere fissate udienze ordinarie nel periodo dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre, fatta salva la trattazione degli affari urgenti e indifferibili. In tal modo i magistrati hanno recuperato di fatto larga parte del periodo di riposo originario, mentre gli avvocati hanno subìto la contrazione del periodo di sospensione senza alcuna misura compensativa.

La presente proposta di legge intende, pertanto, ripristinare la durata originaria del periodo di sospensione dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, al fine di garantire ai professionisti forensi un periodo di effettivo riposo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al primo periodo del primo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: « dal 1° al 31 agosto » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° agosto al 15 settembre ».



19PDL0223590